

Publicato il 21/08/2019

N. 04379/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 05707/2014 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5707 del 2014, proposto da Luigi Giannuzzi, in qualità di rappresentante legale della Sannio Giochi s.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Rossi, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Romano in Napoli, corso Umberto I n.237;

***contro***

Comune di Benevento, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Verdicchio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vincenzo Prisco in Napoli, via Toledo n. 156;

***per l'annullamento:***

dell'ordinanza n.80831/2014 del 7 ottobre 2014 con la quale il comune di Benevento ha disposto la sospensione per 6 giorni dal 17 al 22 novembre 2014 dell'autorizzazione per l'esercizio

dell'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Benevento;

Visto il decreto cautelare n. 1904 del 19 novembre 2014;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2019 il dott.

Gianmario Palliggiano, nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1.- Il ricorrente, Luigi Giannuzzi, in qualità di rappresentante legale della Sannio Giochi s.r.l., è titolare di licenza per l'esercizio dell'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 86 del Testo unico leggi di pubblica sicurezza, rilasciata dal comune di Benevento, con atto prot. n. 3947 del 27 settembre 2001.

Il dirigente del Settore attività produttive del comune di Benevento, con nota prot. n. 41628/2014, comunicava alla società ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla sospensione della licenza medesima per sei giorni, ai sensi dell'art. 110, comma 10 del r.d. 773/1931 (Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di seguito: TULPS).

Tale determinazione prendeva le mosse da una serie di violazioni amministrative accertato a carico della ricorrente nell'esercizio e nella gestione delle predette apparecchiature da gioco (Bingo, slot machines, flipper, etc.) dalla Guardia di Finanza della Tenenza di

Solopaca (BN), con i verbali del 30 dicembre 2011 e del 6 giugno 2012.

Parte ricorrente produceva memoria di replica, chiedendo l'archiviazione del procedimento.

Con ordinanza prot. n. 80831 del 7 ottobre 2014, disponeva la sospensione della licenza, come indicato nella comunicazione preventiva di avvio del procedimento

2.- Con l'odierno ricorso, notificato l'11 novembre 2014 e depositato il successivo 18, Luigi Giannuzzi ha impugnato, ai fini dell'annullamento, previa richiesta di sospensione cautelare, la menzionata ordinanza.

Con decreto n. 1904 del 19 novembre 2014, il Presidente della Sezione ha respinto la richiesta di misure cautelari urgenti.

Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2014, parte ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive per rinuncia alla misura cautelare.

Con atto depositato il 4 febbraio 2015, si è costituito in giudizio il comune di Benevento che ha in primo luogo eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse; nel merito ne ha chiesto il rigetto, per infondatezza.

La causa è stata inserita nel ruolo dell'udienza pubblica del 5 febbraio 2019, nel corso della quale il difensore della ricorrente ha dichiarato a verbale il permanere dell'interesse alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rinviata all'udienza pubblica del 7 maggio 2019, per essere quindi trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

1.- In via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione, sollevata dall'amministrazione comunale, di sopravvenuta carenza

d'interesse, posto che, se è vero che la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività per sei giorni è stata già scontata, ed ha quindi esaurito i suoi effetti, vi è pur sempre un interesse a non vedersi irrogare alcuna sanzione, anche per le possibili conseguenze, in termini di aggravamento per recidiva che potrebbero esserci nell'ipotesi di future infrazioni.

Al riguardo, non è rilevante la circostanza dell'assenza, nel caso controverso, della connessa domanda di risarcimento del danno, posto che, ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a. la stessa può essere avanzata, nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

2.- Nel merito, la ricorrente ha in sostanza affidato il ricorso alle seguenti due censure:

- Difetto di competenza per violazione dell'art. 110 TULPS, in quanto l'amministrazione comunale avrebbe impropriamente disposto di un potere sanzionatorio, il cui esercizio, in assenza di una sentenza definitiva di condanna del giudice ordinario che abbia accertato la commissione dell'infrazione amministrativa, sarebbe rimessa in via esclusiva al Questore;

- carenza di motivazione, posto che l'amministrazione avrebbe in maniera del tutto acritica e senza valutazione alcuna ripreso il contenuto dei processi verbali, con i quali la Guardia di finanza avrebbe rilevato le infrazioni compiute dalla società ricorrente nei due esercizi dove si svolge l'attività.

3.- Infondato è il primo motivo.

L'art. 110 TULPS, al comma 10 - come sostituito dall'articolo 1, comma 545, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - chiarisce che:

“Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell' articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88”.

Come puntualmente messo in luce nel provvedimento impugnato, Giannuzzi Luigi, in qualità di rappresentante legale della società ricorrente, Sannio Giochi s.r.l., è titolare della licenza rilasciata proprio dall'amministrazione comunale, con specifico atto n. 3947 del 27 settembre 2001, ai sensi dell'art. 86 TULPS, per l'esercizio dell'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento di cui all'art. 110 TULPS.

E' chiaro, quindi, che vi sia la competenza dell'amministrazione comunale ad irrogare la sanzione della sospensione dell'attività, nei limiti previsti dal menzionato art. 110 TULPS, anche qualora non sia ancora intervenuta una sentenza di condanna del giudice ordinario che abbia accertato in via definitiva il compimento dell'infrazione amministrativa, per la semplice considerazione che l'autorità amministrativa, competente al rilascio dell'autorizzazione, deve in ogni tempo disporre anche del potere di controllo e di sanzione – previsti per legge - nei confronti del

titolare, laddove abbia riscontrato la commissione di illeciti amministrativi.

4.- Infondata è anche la censura di difetto di motivazione.

In virtù degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, si è potuto riscontrare l'esistenza di una pluralità di infrazioni commesse nei due esercizi gestiti dalla società ricorrente, in particolare riguardo al mancato versamento all'Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato delle somme dovute a titolo di prelievo fiscale imposto per l'installazione e la tenuta di ogni singolo apparecchio.

E' sufficiente questo elemento di irregolarità – che contrasta in pieno con le prescrizioni di cui all'art. 110, comma 6, TULPS - per fondare il presupposto di fatto e giuridico alla base della sospensione.

L'amministrazione comunale, pertanto, non avrebbe potuto fare altro che ricondursi agli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, nel dettaglio riportati nei relativi verbali, le cui risultanze sono state fatte proprie nell'adozione del provvedimento impugnato, in considerazione del loro carattere circostanziato ed esaustivo.

Come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza amministrativa, la principale finalità che connota l'elemento della motivazione dell'atto amministrativo è di esternare le ragioni del provvedimento in modo da rendere comprensibile l'iter logico seguito dall'autorità e rendere possibile la difesa delle proprie ragioni al destinatario del provvedimento, rimanendo altrimenti vanificato sia il principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione, sia la possibilità di difesa dell'interessato e

la possibilità stessa del sindacato giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 2019, n. 2520).

Per garantire la piena conoscenza dell'atto lesivo e della sua giustificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 241/1990, è sempre possibile motivare il provvedimento per relationem.

In questo caso è sufficiente che l'atto sia reso disponibile o che esso possa essere acquisito tramite normale procedimento di accesso ai documenti amministrativi (ex multis, T.A.R. Bologna, Sez. I, 23 aprile 2019, n. 360).

5.- Il ricorso va quindi respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del comune di Benevento, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Gianmario Palliggiano**

**IL PRESIDENTE**  
**Fabio Donadono**

**IL SEGRETARIO**